

***Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni, anche in relazione all'ormai elevato numero degli iscritti, il Consiglio dell'Ordine ritiene di adottare il seguente***

## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

- 1) Gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine professionale presso il Tribunale di Monza che intendono segnalare agli elettori la propria candidatura, dovranno comunicarlo per iscritto con dichiarazione da presentare personalmente alla Segreteria del Consiglio e che, controfirmata dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, sarà loro restituita a comprova dell'avvenuto deposito.  
Detta dichiarazione dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea fissata dal Consiglio.  
Il termine, da rispettarsi nel caso di elezioni ordinarie, è valido anche nella ipotesi di elezioni straordinarie.  
Hanno diritto a presentare la loro candidatura tutti gli iscritti agli Albi, fatte salve le preclusioni stabilite dalla Legge.
- 2) Il Segretario del Consiglio raccoglie e numera tutte le dichiarazioni depositate e procede alla redazione ed affissione di un avviso recante l'indicazione, in ordine alfabetico, degli avvocati disponibili a candidarsi per l'incarico di Consigliere dell'Ordine.  
In detto avviso sarà comunque precisato che anche tutti gli altri iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Monza sono eleggibili, salve le preclusioni stabilite dalla Legge.  
L'elenco e l'avviso saranno esposti nella bacheca del Consiglio dell'Ordine almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione delle elezioni.
- 3) A richiesta di almeno 60 iscritti, possono essere presentate liste già predisposte comuni a candidati che abbiano già dichiarato la loro disponibilità ad assumere l'incarico.  
La lista dovrà recare, oltre alle sottoscrizioni dei 60 presentatori, anche quella dei candidati. Ogni lista dovrà contenere le indicazioni di almeno 15 candidati. Non saranno considerate valide liste contenenti l'indicazione di un numero di colleghi inferiori a 15.  
Le liste dovranno essere depositate presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.  
In caso di elezioni straordinarie le liste dovranno essere depositate almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.  
Dell'avvenuta presentazione delle liste il Consiglio darà comunicazione a tutti gli iscritti, mediante affissione all'Albo del Consiglio, non oltre 10 giorni dal deposito delle stesse liste presso la Segreteria.
- 4) Le votazioni avvengono esclusivamente a mezzo di schede bianche vistate dal Presidente e sulle quali l'elettore indicherà i nominativi dei candidati prescelti in numero non superiore a 15, usufruendo dei locali predisposti per assicurare la riservatezza del voto.  
Nella sala elettorale e nei locali destinati alle espressioni di voto dovranno essere affissi sia l'elenco di cui all'art.2 formato dal Segretario, che le liste di cui all'art. 3.
- 5) Dopo la prima votazione la Segreteria provvederà ad affiggere nella bacheca una comunicazione del nominativo degli eletti e, in caso di ricorso al ballottaggio l'elenco di tutti coloro che hanno riportato almeno un voto con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

- 6) In caso di elezione in ballottaggio, nella sala delle votazioni dovrà essere affisso un avviso specifico che indichi il numero dei Consiglieri ancora da eleggere, gli elenchi di coloro che hanno proposto la loro candidatura individualmente o nell'ambito di una lista nonché l'elenco di tutti gli iscritti che hanno riportato almeno un voto.
- 7) La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale. Nel giorno della votazione ed in quello precedente non sono ammessi volantaggi di sorta, affissioni di manifesti e altre attività di propaganda nell'ambito del Palazzo del Tribunale.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiama la legge professionale.

L'adozione del presente regolamento è stata deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella seduta del 9.12.1991 e modificato nella seduta dell'11 gennaio 1994.